

## STATUTO ASSOCIAZIONE LA FARA

### ART. 1 – (Denominazione e sede).

1. E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e seguenti del Codice Civile l'associazione culturale denominata "**La Fara**", associazione non riconosciuta, con sede in Strada Anulare Torre 3, San Felice di Segrate, 20090 - Segrate (MI).
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### ART. 2 - (Finalità).

1. L'associazione è apartitica, apolitica, senza fini di lucro, e si propone di contribuire e divulgare lo studio e la diffusione del federalismo e dell'autonomia dei popoli. A questo scopo "**La Fara**" organizza seminari, convegni, manifestazioni, promuove attività di ricerca, cura e diffonde pubblicazioni sul federalismo e sull'autodeterminazione dei popoli.

### ART. 3 - (Soci).

1. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o istituzioni (queste tre ultime mediante il loro legale rappresentante o un suo delegato) che condividono le finalità dell'associazione. La domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e all'atto dell'ammissione (l'associato) dovrà versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, l'associato dovrà inoltre accettare lo statuto e ogni regolamento interno dell'istituzione. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, e per le persone fisiche devono avere la maggiore età.
2. Ci sono 3 categorie di soci:  
fondatori: sono quelli che hanno costituito l'associazione e hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci, per i primi 4 (quattro) anni di fondazione dell'Associazione sono membri di diritto del Consiglio Direttivo;  
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;  
benemeriti: sono persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.
3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
4. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, la qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità o per indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, come anche l'indegnità.
5. I soci devono tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'associazione animato allo spirito di solidarietà, correttezza e buona fede.

### ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci).

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio).**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, impugnabile entro 30 giorni dalla decisione davanti all'Assemblea.  
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### **ART. 6 - (Organi sociali).**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - l'Assemblea dei soci;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente e il Vicepresidente,
  - Il Presidente Onorario (se nominato)
  - Il Segretario e il Tesoriere
  - l'Organo di Revisione dei Conti (se nominato).
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **ART. 7 - (Assemblea).**

1. *L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.*
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 (undecimo) dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea).**

1. L'Assemblea deve:
  - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  - fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - approvare l'eventuale regolamento interno;
  - deliberare in via definitiva i ricorsi sulle esclusioni dei soci;
  - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 9 - (Validità Assemblee).**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione da tenersi entro 8 (otto) giorni della data della prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di 3 (tre) deleghe per ciascun aderente e deleghe a non soci, l'Assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è preseduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente ed in mancanza degli stessi da un socio scelto dall'Assemblea.
4. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.
5. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea dei soci.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
7. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati aventi diritto voto, che provvederà alla nomina di un liquidatore e alla devoluzione del patrimonio.

#### **ART. 10 - (Verbalizzazione).**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 11 - (Consiglio Direttivo).**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, salvo il primo mandato dell'Associazione, dove i soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n.4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati *consecutivi*.

#### **ART. 12 - (Presidente).**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. In caso di assenza temporanea del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, che lo sostituisce di diritto in ogni sua prerogativa e competenza.

#### **ART. 13 - (Presidente Onorario).**

1. Con deliberazione dell'Assemblea, potrà essere istituita la carica di Presidente Onorario, in tal caso il Presidente Onorario verrà scelto e nominato tra persone che oltre a disporre di indiscussa notorietà e autorevolezza personale, si sia particolarmente distinto nel campo della divulgazione dei temi legati al federalismo e all'autodeterminazione dei popoli.
2. Il Presidente Onorario pur non avendo poteri di rappresentanza legale, avrà funzione di ambasciatore dell'associazione, esercitando tale ruolo in assoluta indipendenza, tenuto conto che la sue attività dovranno comunque essere in sintonia con gli scopi sociali e nei limiti del presente statuto.
3. Il Presidente Onorario, non percepisce compenso o indennità e non è gravato da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta in forma sostanziale al Presidente, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, contribuisce alla vita e allo sviluppo dell'associazione fornendo al Direttivo pareri e suggerimenti sulle iniziative da intraprendere.

#### **ART. 14 – (Segretario e Tesoriere).**

1. La redazione dei Verbali e di ogni atto del Consiglio Direttivo e del suo Presidente sono di pertinenza del Segretario, che ne cura la stesura, la notificazione e l'esecuzione.
2. Il Tesoriere provvede alla gestione economica-contabile dell'associazione e alla stesura del bilancio, sotto il controllo del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 15 - (Risorse economiche).**

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - a. quote e contributi degli associati;
  - b. contributi di privati;
  - c. eredità, donazioni e legati;
  - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
4. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

#### **ART. 16 - (Rendiconto economico-finanziario e Organo di Revisione dei Conti).**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il rendiconto deve essere approvato entro 4 (quattro) mesi dalla fine dell'esercizio o 6 (sei) mesi quando particolari motivi lo richiedono.
4. La gestione dell'Associazione è controllata da un Organo di Revisione dei Conti, composto da 1 (un) componente, eletto dall'Assemblea dei soci, scelto anche tra persone non associate, purché competente in materia, dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione sui bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale, nonché compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli. L'attività del revisore è gratuita e dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

#### **ART. 17 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio).**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 18 - (Disposizioni finali).** Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.